



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**Capitaneria di Porto di Ancona**

**SEZIONE TECNICA**

Banchina Nazario Sauro – 071/227581

[ancona@guardiacostiera.it](mailto:ancona@guardiacostiera.it) – [www.guardiacostiera.it](http://www.guardiacostiera.it)

**ORDINANZA N° 19/ 2006**

**Il Capo del Circondario Marittimo di Ancona,**

- VISTA** l'Ordinanza n°11/2002 in data 21.03.2002 della Capitaneria di Porto di Ancona, disciplinante le modalità di instradamento del traffico marittimo da e per il porto di Ancona, gli approdi di Falconara Marittima e le relative rade;
- VISTA** l'Ordinanza n°25/2002 in data 08.05.2002 della Capitaneria di Porto di Ancona, recante modifiche all'Art. 5 dell'Ordinanza n°11/2002 sulle zone di ancoraggio;
- VISTA** l'Ordinanza n°18/2004 in data 05.05.2005 della Capitaneria di Porto di Ancona, recante modifiche all'Art. 4 dell'Ordinanza n°11/2002 sulle modalità di presentazione dei tracciati di rotta da parte delle Agenzia Marittime;
- VISTO** il verbale di riunione tenutosi presso i locali della Capitaneria di porto di Ancona in data 16.11.2005 in occasione della programmazione degli accosti e degli orari delle navi traghetto per l'anno 2006;
- VISTO** il verbale di riunione tenutosi presso i locali della Capitaneria di porto di Ancona in data 22.03.2005 in occasione della programmazione degli accosti e degli orari delle navi traghetto per l'anno 2006;
- CONSIDERATA** l'opportunità di riunire in un unico documento le predette Ordinanze, per una più agevole comprensione e trattativa;
- VALUTATA** l'opportunità che l'area regolamentata di cui all'Art. 2, punto 8 dell'Ordinanza 11/02 del 21.03.2002 venga rideterminata ed ampliata al fine di meglio rispondere alle necessità di tutela della pubblica incolumità nel periodo balneare contro il fenomeno delle cosiddette "onde anomale", causate verosimilmente dal transito delle navi;
- VISTO** l'art. 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

**ORDINA**






***ART. 1 – Ambito di applicazione***

**Le navi da e per il Porto e le rade di Ancona e gli accosti di Falconara Marittima devono navigare entro i corridoi previsti dallo Schema di separazione del traffico** di cui al successivo articolo 2 e possono dar fonda solo nelle zone di mare di ancoraggio differenziate, così come riportato nello stralcio di carta nautica allegato, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

**Tale obbligo non opera** nei confronti dei mezzi navali della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia, delle unità da pesca, da diporto, dei servizi tecnico-nautici, da ricerca e delle altre unità specificamente esentate dalla Autorità Marittima.

***ART. 2 – Caratteristiche***

Lo schema di separazione del traffico, raffigurato nell'allegato stralcio di carta nautica - completo della relativa "nota esplicativa" - è così caratterizzato:

1. **Precautionary Area**  : di raggio 5,7 miglia, centrata sull'**AERO Rc** in posizione Lat. 43° 37'.75 N e Long. 013° 22'.55 E, compresa tra il punto **E**, di coordinate Lat. 43° 41'.7 N e Long. 013° 27'.85 E ed il punto **C1**, corrispondente al Fanale Rosso (2FR (vert.) 7 m. 3 M).
2. **Area di pericolo:**  : istituita all'interno della Precautionary Area, avente raggio di 0,2 miglia e centro sull'**ostacolo**, costituito da un palo di cemento fuoriuscente dal fondale che riduce il battente d'acqua ad 8 metri, ubicato nel punto di coordinate Lat. 43° 40'.00 N e Long. 013° 28'.00 E.
3. **Punto di costruzione A** :  punto di **costruzione e di convergenza dello Schema** di separazione del traffico in coordinate Lat. 43° 37'.00 N – Long. 013° 26'.10 E .
4. **Estensione dello Schema di separazione** : lo Schema di separazione del traffico si estende, verso il largo, fino ai vertici estremi **B** e **C** individuati dalle seguenti coordinate:
  - **B** Lat. 43° 43'.90 N – Long. 013° 38'.20 E;
  - **C** Lat. 43° 40'.15 N – Long. 013° 40'.20 E.
5. **Corsia di traffico in entrata** : () compresa tra i punti **B-B1-B2-B3** di coordinate:
  - **B** Lat. 43° 43'.90 N – Long. 013° 38'.20 E;
  - **B1** Lat. 43° 39'.25 N – Long. 013° 30'.00 E;
  - **B2** Lat. 43° 38'.65 N – Long. 013° 30'.25 E;
  - **B3** Lat. 43° 42'.00 N – Long. 013° 39'.00 E;
6. **Corsia di traffico in uscita** : () compresa tra i punti **C-C1-C2-C3** di coordinate:
  - **C** Lat. 43° 40'.15 N – Long. 013° 40'.20 E;
  - **C1** Fanale Rosso (2FR (vert.) 7m 3M);
  - **C2** Lat. 43° 38'.50 N – Long. 013° 30'.20 E;
  - **C3** Lat. 43° 41'.85 N – Long. 013° 39'.10 E;
7. **Zona di separazione** : compresa tra i punti **B2-B3-C3-C2**, individuati dalle coordinate sopra indicate (sub. 5 e 6)
8. **Area regolamentata** : posizionata a Sud dello schema di separazione e compresa tra i punti **C1-K-D-D1** di coordinate:
  - **C1** Fanale Rosso (2FR (vert.) 7 m. 3 M);
  - **K** Lat. 43° 41'.60 N – Long. 013° 46'.40 E;
  - **D** Lat. 43° 32'.50 N – Long. 013° 52'.75 E;
  - **D1** Lat. 43° 28'.50 N – Long. 013° 38'.60 E;

### ***ART. 3 – Condizioni di instradamento nello Schema di separazione***

Una nave obbligata all'uso dello Schema di separazione del traffico deve:

- inserirsi o lasciare una corsia di traffico all'estremità della corsia;
- procedere nell'apposita corsia di traffico nella direzione generale del flusso del traffico di quella corsia;
- tenersi, per quanto possibile, al centro della propria corsia;
- evitare di attraversare le corsie di traffico e, se obbligata, attraversarle con rotta perpendicolare alla direzione del flusso;
- non ancorare nelle corsie.

#### **ART. 4 – Limiti di velocità**







Nel periodo 1° maggio – 30 settembre (al fine di limitare, per quanto possibile, l'insorgere di effetti ondosi pericolosi per la pubblica incolumità di quanti fruiscono delle spiagge del litorale) le unità che navigano **nello schema di separazione del traffico**, di cui ai punti 4, 5, 6 del precedente articolo 2, **e/o nell'area regolamentata**, di cui al punto 8 del precedente articolo 2, **non devono procedere ad una velocità superiore a 12 nodi**;

I comandanti delle navi ro/ro, con un tonnellaggio di stazza lorda (GT) uguale o superiore a 28.000, oltre a quanto precede, consegneranno all'arrivo nel porto di Ancona, unitamente alla prescritta comunicazione di cui all'art. 179 del Codice della Navigazione, copia dei tracciati elaborati dai sistemi per la rilevazione e registrazione della rotta (presenti a bordo di ciascuna delle unità in questione) relativi alla posizione della nave ogni 10 minuti ad iniziare dall'entrata della stessa nelle acque territoriali italiane e fino alla salita a bordo del pilota.

Analoga formalità sarà seguita per la partenza delle navi in questione dal momento in cui il pilota lascia l'unità fino al raggiungimento del limite delle acque territoriali italiane. In tal caso i tracciati saranno consegnati in occasione del primo successivo arrivo della nave nel porto di Ancona.

#### **ART.5 – Zone di ancoraggio differenziate**

**Le zone di ancoraggio nelle rade di Ancona e Falconara sono differenziate in funzione del tipo di nave e di carico e sono individuate come segue:**

- **Zona 1 SC :**  **(Small Cargo Ships)** : zona circolare di raggio 0.3 miglia centrata nel punto di coordinate Lat. 43° 37'.48 N – Long. 013° 27'.88 E, per le navi da carico aventi lunghezza f.t. fino a 100 metri ed un pescaggio massimo di 22 piedi;
- **Zona 2 C :**  **(Cargo Ships)** : zona circolare di raggio 0.4 miglia centrata nel punto di coordinate Lat. 43° 38'.62 N – Long. 013° 28'.29 E, per le navi da carico aventi lunghezza f.t. fino a 190 metri ed immersione massima di 30 piedi;
- **Zona 3 BC :**  **(Big Cargo Ships)** : zona circolare di raggio 0.4 miglia centrata nel punto di coordinate Lat. 43° 39'.29 N – Long. 013° 29'.30 E, per grandi navi da carico di lunghezza f.t. superiore a 190 metri e pescaggio oltre 30 piedi;
- **Zona 4 ST :**  **(Small Tankers Bound to Jetty):** zona circolare di raggio 0.4 miglia centrata nel punto di coordinate Lat. 43° 38'.81 N – Long. 013° 25'.70 E, per piccole navi cisterna in attesa di ormeggio al Pontile della Raffineria “API” di Falconara Marittima;
- **Zona 5 T :**  **(Tankers Bound to “Isola Vecchia”):** zona circolare di raggio 0.4 miglia centrata nel punto di coordinate Lat. 43° 40'.00 N – Long. 013° 26'.71 E, per navi cisterna dirette all'approdo petrolifero denominato “Isola Vecchia” della Raffineria “API” di Falconara Marittima;
- **Zona 6 T :**  **(Tankers Bound to S.P.M.) :** zona circolare di raggio 0.5 miglia centrata nel punto di coordinate Lat. 43° 42'.99 N – Long. 013° 32'.64 E, per navi dirette alla boa monormeggio denominata “S.P.M.” della Raffineria “API” di Falconara Marittima;

La nave che intende **dare fondo** nelle rada di Ancona o di Falconara, deve utilizzare le zone di ancoraggio predette.

A tal fine, prima di procedere all'ancoraggio in rada, è fatto obbligo al Comandante dell'unità di prendere contatto, a mezzo radio VHF/FM (**canale 16/12**) con l'Autorità Marittima, per indicare l'ancoraggio prescelto e fornire tutte le indicazioni relative alla nave ed al carico.

Analoga comunicazione, a carattere informativo, deve essere fornita alla Corporazione Piloti di Ancona.

#### **Art. 6**

La presente Ordinanza entra in vigore il 02.04.2006 ed abroga, in pari data, l'Ordinanza n°11/2002 del 21.03.2002, l'Ordinanza n°25/2002 del 08.05.2002 e l'Ordinanza n°18/2004 del 05.05.2004.

#### **Art. 7**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.it](http://www.guardiacostiera.it), nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.


#### **Art. 8**

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

**Ancona, 27.03.2006**

**F.to IL COMANDANTE  
Contrammiraglio (CP)  
Sergio TAMANTINI**





# NOTA ESPLICATIVA

NUOVA AREA REGOLAMENTATA (velocità massima 12 nodi)  
 Tratteggiata in rosso e delimitata dai seguenti punti:

- C1 Fanale Rosso (2FR (vert.) 7m. 3M);  
 Lat. 43° 41'.60 N - Long. 013° 46'.40 E;
- K Lat. 43° 32'.50 N - Long. 013° 52'.75 E; (Sostituisce il precedente vertice D)
- D1 Lat. 43° 28'.50 N - Long. 013° 38'.60 E.

SCHEMA DI SEPARAZIONE DEL TRAFFICO (velocità massima 12 nodi)  
 LIMITI INVARIATI

CORSIA DI TRAFFICO IN ENTRATA (TRATTEGGIATA IN BLU):

- B Lat. 43° 43'.90 N - Long. 013° 38'.20 E;
- B1 Lat. 43° 39'.25 N - Long. 013° 30'.00 E;
- B2 Lat. 43° 38'.65 N - Long. 013° 30'.25 E;
- B3 Lat. 43° 42'.00 N - Long. 013° 39'.00 E.

CORSIA DI TRAFFICO IN USCITA (TRATTEGGIATA IN NERO):

- C Lat. 43° 40'.15 N - Long. 013° 40'.20 E;
- C1 Fanale Rosso (2FR (vert.) 7m. 3M);  
 Lat. 43° 38'.50 N - Long. 013° 30'.20 E;
- C3 Lat. 43° 41'.85 N - Long. 013° 39'.10 E.

Area regolamentata  
 (Restricted area)  
 cap. Portofino

Decl. 1984, on 1 15 E

Scala: 1:1000